

DISCORSO

PRONUNCIATO

DAL

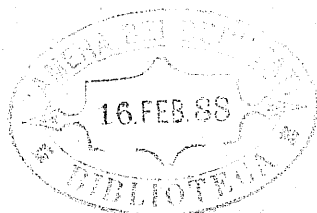
SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 7 GENNAIO 1888



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFICI DEL SENATO

—
1888

DISCORSO

PRONUNCIATO

DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 7 GENNAIO 1888



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO



Nel raccoglierci in questa solenne adunanza per inaugurare i lavori giudiziari del nuovo anno, io esprimo innanzi tutto la mia letizia, eccellentissimo signor Presidente, che non ci sia stato rapito alcuno dei colleghi, che lo scorso anno ci facevano qui onorata corona. In dodici anni di vita della nostra Corte di cassazione, così crudelmente decimata dalla morte, sarà questa, io pensava tra me, la prima volta che la rassegna del passato potrà iniziarsi senza il lugubre ricordo di cari compagni caduti al nostro fianco tra le cure dell'ufficio. Ebbene, questa dolce speranza è andata in parte fallita. Trapassava testè in Roma un eminente magistrato, per dottrina, per fermezza ed integrità di carattere, sommo, Bernardino Giannuzzi-Savelli. Benchè per pochi giorni, egli passò nella nostra Corte di cassazione

come Avvocato generale, sicchè può dirsi che anche egli abbia portato con se una parte di noi. Nel Pubblico Ministero, in cui cominciò dalla gioventù, e continuò poscia negli anni suoi migliori le splendide prove del suo valore; nella Corte di appello di Roma di cui fu lume e decoro come Primo Presidente; nel più alto ramo del Parlamento, ne' Consigli della Corona, ove ebbe seggio gli ultimi anni, egli fu sempre lo stesso: una mente lucida, acuta, una volontà operosa, energica, impiegate virilmente, anche in mezzo ai tormenti del corpo, nell'assiduo adempimento de' propri doveri. Se tutta la magistratura italiana è in lutto con noi per la perdita irreparabile, noi, o colleghi, non insensibili al vanto di avere avuto quell' illustre a nostro compagno, onoriamone la memoria mostrando coi fatti di saperne imitare i nobili esempi. Ne è garanzia la prova del passato, di cui mi accingo a fare la rassegna.

Il lavoro, o signori, della Corte di cassazione nell' anno 1887, comunque turbato nell' ultimo mese dal mutamento di sede del Palazzo di Giustizia, è stato pari a quello del 1886: le differenze parziali si compensano tra loro.

Le sezioni unite hanno pronunziato, nel civile e nel penale complessivamente, 177 sentenze; 55 più che nell'anno precedente; è materia che cresce di anno in anno. Dette sentenze sono:

Per questioni di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, e denunce per incompetenza o eccesso di potere in sentenze di tribunali speciali, 77;

Per definizione della competenza speciale della Corte di cassazione di Roma appetto a quella delle altre del Regno, 39 nel civile, 48 nel penale;

Per secondo ricorso con identici motivi dopo un primo annullamento, 6 nel civile, 7 nel penale.

La sezione civile ha pronunziato 615 sentenze; 19 meno del 1886. De' ricorsi discussi in merito, ne furono accolti, con annullamento delle sentenze impugnate, 44.61 per cento: proporzione che si mantiene tuttora elevata, e che supera dell'uno per cento la proporzione dell'anno precedente.

La sezione penale ha pronunziato 1874 sentenze, di cui 1809 in udienza pubblica, 65 in Camera di consiglio. Nel totale c'è la lieve differenza di 74 sentenze meno di quelle dell'anno precedente. Dei ricorsi discussi in merito gli accolti furono nella proporzione (leggermente aumentata) di 11 per cento nei giudizi di Corte di assise, e di 18 per cento nei giudizi correzionali e di contravvenzioni.

Nel civile il numero de' ricorsi spediti nell'anno, 755, supera quello de' sopravvenuti, 713: nel penale i numeri sono quasi pari; ricorsi spediti 1874, sopravvenuti 1880.

E la qualità del lavoro?

All'illustre capo supremo della Corte che la guida con autorità sicura; ai degni presidenti di sezione e ai consiglieri che altamente l'onorano; ai membri della procura generale, cooperatori zelanti della magistratura giudicante e miei fidi compagni; all'avvocatura erariale operosa, ogni giorno più agguerrita, e sempre temperata nella difesa dell'erario nazionale; alla curia insigne di Roma e d'Italia tutta, io fo testimonianza sì del compiacimento che a me venne dall'intimo di questa opera comune dell'amministrazione della giustizia, e sì del conforme sentimento rispecchiato al di fuori nell'espressione della pubblica opinione.

Ringrazio il Governo del Re di aver onorato la nostra Corte, meritamente, in uno de' suoi capi riveriti, chiamandolo a poter dirigere le discussioni del Senato.

Una grave quistione in materia penale divide tuttora la Corte con varietà di pronunziati, ad onta di una recente decisione a sezioni unite, ed è se le ferite volontarie seguite da morte, equiparate per legge agli omicidi, vadano regolate, in fatto di scuse, dagli articoli relativi alle ferite, o da quelli sugli omicidi.

Il Pubblico Ministero è stato ed è per l'opinione severa, la quale mentre risponde allo spirito e non ripugna alla lettera della legge, rimuove il grave sconcio, che nel caso di eccesso della

propria difesa, e nell'altro frequentissimo di provocazione grave, siano compresi nell'unico angusto confine del carcere, non oltre sei mesi, reati punibili fin coi lavori forzati a vita e reati punibili col minimo di tre anni di relegazione.

Tra le sentenze civili dell'anno piacemi di rilevare due massime, che attingono importanza da quella difficoltà che è comune a quasi tutte le quistioni, il cui nodo si aggruppa intorno al punto di contatto e d'intreccio del dritto privato col pubblico.

Si disputò se in tesi generale fosse possibile la soggezione di proprietà privata a servitù perpetua di uso pubblico in favore di una città, parendo che fosse nei due termini intrinsecà contraddizione, e che non si potesse quell'ipotesi ricondurre a nessuno de' due tipi comuni, sia della servitù personale, che per legge è specificata nelle sue forme e limitata nel tempo, sia della servitù prediale, che suppone l'esistenza di un fondo dominante.

Veramente il concetto romano della proprietà privata è così assoluto, così geloso della sua indipendenza, così repugnante a vincoli ristrettivi, che quando si costituisse in essa legittimamente qualsiasi destinazione ad uso pubblico, pareva che se ne annullasse l'essenza, e quindi, invertiti i termini, la cosa entrava nel dominio pubblico, salvi i dritti de' singoli come cittadini, od anche

la possibilità di qualche riserva di dritto a favore del proprietario originario.

Ma messo pure da banda il concetto interamente opposto dell'evo feudale, con la sua lunga e varia filiazione di usi civici e di altre soggezioni, è certo che nel dritto moderno, la proprietà privata, pure assicurata nei suoi titoli d'intangibilità e di libera trasmissibilità, accoglie senza distruggersi nè snaturarsi, i limiti che le impongono i doveri di buon vicinato, le condizioni della civile convivenza, le esigenze dell'interesse pubblico.

Nella nostra legislazione esistono, per testi espressi, terre private sottoposte a servitù perpetua di strade vicinali di uso pubblico; fonti, che non escono dal privato dominio, e pure debbono soddisfare i bisogni di acqua di vicina città; monumenti antichi scoperti sotterra in privata proprietà e soggetti, per legge speciale in Roma, a servitù in favore del pubblico, al cui godimento debbono essere conservati. È codesto un tipo di carattere tutto proprio, già accennato nell'art. 534 del Codice civile, da non poter essere costretto negli angusti confini delle servitù personali o prediali di mero dritto privato; e quello che esiste in alcuni casi per necessità di legge, ben può esistere ed acquistarsi in casi analoghi per convenzione o per prescrizione.

E poichè contro l'applicazione di questi principî si opponeva nel caso speciale non potersi

equiparare alle esigenze di pubblica necessità od utilità scopi di mera *delectatio*, come la costituzione di un pubblico passeggio, rispose la Corte di cassazione, che un pubblico passeggio è complemento necessario di una grande città, la quale non può, senza grave scapito della igiene pubblica, rimanere, con le centinaia di migliaia dei suoi cittadini, chiusa e soffocata nel recinto dell'abitato. Or come questo bisogno può esser titolo di espropriazione per pubblica utilità, può esser causa eziandio per cui si costituisca legittimamente a favore delle città un vincolo reale per convenzione, donde segue da ultimo la possibilità e dell'acquisto per prescrizione, e della tutela delle azioni possessorie. Queste gravi questioni emersero in un giudizio di mera reintegranda, per la quale era necessario dimostrare la possibilità del dritto, il cui godimento di fatto era stato reintegrato con la sentenza del Tribunale.

Si disputò se un vecchio Istituto pubblico d'istruzione e di educazione, sorto da fondazione privata, potesse per decreto reale trasformarsi nella sua costituzione per adattarlo alle condizioni nuove dei tempi, o fosse d'uopo di una legge speciale: in altri termini, se la facoltà concessuta al Governo per la trasformazione delle Opere pie sia una eccezione al dritto comune, ovvero l'applicazione, non tassativa, ma esplicativa, di un principio più generale.

Non c'è dubbio che se si tratti « di fonda-

« zioni di mera amministrazione privata, amministrate da privati o per titolo di famiglia, e « destinate a pro di una o più famiglie certe e « determinate indicate dal fondatore », com'è specificato nell'art. 3 della legge sulle Opere pie, è negata al Governo, sul testo espresso di quello stesso art. 3, ogni ingerenza di tutela o di trasformazione per miglioramenti: salvi i poteri generali di polizia e di ordine pubblico che non trovano limiti nemmeno nell'uso che altri faccia della sua proprietà privata.

Ma quando per la sua organizzazione, pe' fini da raggiungere, pel modo di attuarli, l'istituto è di ragion pubblica, pareva al Pubblico Ministero:

Che l'opera del privato, il quale ne concepì il primo disegno, ne delineò il regolamento, ne fornì il patrimonio necessario, ben può dirsi uno dei fattori della creazione dell'ente, ma che col fatto di questa creazione la nuova personalità si distacca dall'individuo, acquista una vita propria, ed entra nel sistema complessivo dei pubblici ordinamenti sotto l'azione de' poteri di tutela, di direzione e di trasformazione competenti al Governo;

Che la perpetuità della vita di un ente giuridico non è possibile che a condizione del suo adattamento all'ambiente, sicchè le trasformazioni operate a tale scopo sono mezzi di conservazione non di distruzione ;

Che le facoltà concesse al potere esecutivo per la trasformazione degli istituti di beneficenza

non potrebbero negarsi senza contraddizione nella sfera d'interesse nazionale più alto ed imperioso, qual'è quello dell'istruzione e della educazione;

Che le attribuzioni più limitate concesse al ministro dalla legge Casati sull'istruzione pubblica riguardano la parte tecnica, non la politica, poichè questa è regolata dalle norme generali, siano scritte, siano tradizionali del nostro dritto pubblico, alle quali fa appello anche l'art. 2 del nostro Codice civile sui dritti civili competenti agli enti giuridici.

La Corte di cassazione, pur mantenendo una maggiore riserva nella enunciazione de' principî generali, non disconobbe le attribuzioni del Governo di adottare per gli enti giuridici di ragion pubblica, fossero pure di fondazione privata, « non « solo misure momentanee di espediente, ma anche « quei maggiori e diretti provvedimenti che rientrano nel campo della tutela che esercita su di « essi, per introdurre tutte quelle modificazioni « e migliorie, che l'esperienza e le mutate condizioni de'tempi possono dimostrare utili ed opportune; sempre però senza toccare il fine, senza alterare la sostanza dell'ente ». Se non che nell'uno dei casi sottoposti alla decisione ritenne la Corte che l'ente era stato soppresso col trasferimento de' beni al comune; e che nell'altro le innovazioni erano state così profonde da equivalere a creazione di un nuovo ente in sostituzione dell'antico. Laonde nell'uno come nell'altro caso disse che

sarebbero state necessarie leggi speciali, e quindi dichiarò illegali i decreti denunziati all'autorità giudiziaria.

La discordanza col Pubblico Ministero fu, com'è chiaro, più nelle modalità che nella sostanza, più nell'applicazione che nei principî; ad ogni modo il rappresentante della legge s'inchina innanzi all'autorità di queste due decisioni del Supremo Collegio, le quali serviranno eziandio di norma per gli atti futuri della pubblica amministrazione.

Rilevammo nel discorso del passato anno la importanza della competenza speciale della Corte di cassazione di Roma nelle gravi materie attinenti al dritto pubblico ecclesiastico del Regno. Ora, sollevandomi per poco dalla minuta rassegna del nostro lavoro quotidiano, piacemi quest'anno d'investigare l'intima natura dell'alta funzione che c'è commessa, la legge con cui nel campo del dritto si vanno designando i confini tra l'elemento religioso incarnato negl'istituti che gli danno forma ed organizzazione e l'elemento puramente civile; poichè proprio qui appare quell'antica e sempre nuova gloria dei giuristi, della ferma e calma resistenza opposta, anche nei tempi più difficili, per mantenere nella loro sfera legale gli ordinamenti ecclesiastici, per assicurare sotto l'impero della legge la pacifica coesistenza del potere secolare e della libertà religiosa.

Ed a ciò m'invogliava eziandio un fatto recente.

Discutendosi testè nel Senato la legge di uguaglianza, di giustizia e di libertà civile, che cancellava nell'ultimo rifugio di alcune nostre provincie le reliquie medievali del dritto della Chiesa d'imporre tributi, un illustre uomo, elevato più tardi ad altissimo seggio, mi esprimeva il suo compiacimento, che tutti i magistrati presenti in Senato fossero stati favorevoli alla legge, quasi tutti avessero preso la parola per sostenerne l'approvazione, la quale non era stata ottenuta senza difficoltà nell'altro ramo del Parlamento.

Non era quello, o signori, un fatto accidentale, era bensì la manifestazione di uno stato di cose permanente, di una naturale tendenza, che io vorrei oggi illustrare col mio discorso, tenendomi però nei confini della nostra Italia, e della sua storia dal risorgimento della civiltà.

L'elemento religioso nel suo spirito e nelle sue forme esterne è in contatto con tutte le manifestazioni dell'attività umana, individuale e sociale, ed ha con esse rapporti diversi appropriati alle qualità peculiari di ciascuna, secondo l'indole diversa dell'arte, della scienza pura, dell'etica, del dritto.

È l'arte espressione vivente del sentimento generale, e se talvolta appare quasi fatidica, è come voce de' germi che fermentano nel pre-

sente, o aspirazione agl'ideali che l'intuito intravide.

Così la fiera lotta combattuta lungo il medio evo tra il Papato e l'Impero, trovò sul limitare dell'era nuova una parola potente nei canti immortali del divino poeta che, pur devoto alla fede degli avi, rivendicò all'autorità civile la pienezza, l'indipendenza del potere temporale.

Ma quando col risorgere de' monumenti dell'arte e della letteratura classica, col declinare delle libertà comunali, con l'affievolirsi delle credenze, sorse nel secolo di Leone X quella pleiade di letterati ed artisti, lieti, spensierati, non curanti d'interessi politici, attratti al culto della forma, tanto che i giudici più rigidi dissero l'arte di quel tempo quasi pagana anche in soggetti religiosi, l'idea ieratica fu come ridotta a mero simbolo nell'arte per l'arte; e fin nella grande anima di Michelangelo, che si eleva fra tutti solitario, vibrò la corda dell'amor patrio per la libertà politica della sua città natale più che il sentimento umanitario o nazionale della universale libertà civile.

L'arte segue, accompagna, talvolta precorre le riforme; è forza di preparazione e di sussidio, ma ha bisogno di altre potenze di azione più diretta per l'attuazione de'suoi ideali.

La scienza non ammette soggezione di sorta; aspira alla libertà assoluta del pensiero; non si arresta innanzi all'autorità delle tradizioni; non

si contenta d'investigare l'organizzazione degli istituti ecclesiastici per assicurarne i dritti e contenerne gli abusi; ma entra arditamente nei recessi del domma; dà, per così dire, come le formole generalissime della matematica pura che debbono essere completate e modificate con altri dati nell'applicazione; ed il suo titolo maggiore di gloria nel campo dell'azione è di aver contribuito ad assicurare, in tempi calamitosi, il trionfo definitivo della libertà col martirio de' suoi apostoli.

Nel campo della morale la connessione della vita pratica con l'elemento religioso è più intima e sostanziale, e quindi più lungamente duratura ne' suoi effetti e quasi indissolubile, insinuandosi da sè la fede religiosa come sanzione de' precetti etici, stimolo potente della volontà, purificazione dei piaceri, conforto nei dolori della vita. Laonde nei rapporti sociali, sia nell'ordine etico-economico delle fondazioni di beneficenza, sia nell'ordine etico-intellettuale dell'istruzione primaria e della educazione, la secolarizzazione degli istituti non si compie che assai lentamente, e forse giammai in modo così assoluto, che anche i vincoli di libera cooperazione ne siano spezzati.

Ma nel dominio del dritto, che è il centro di tutti gl'istituti sociali, e che dovendo assicurare ad essi le condizioni di esistenza e di armonico sviluppo, tiene a sua disposizione l'uso della coazione, l'elemento religioso con gli organi della sua vita esterna trova segnata dall'autorità

civile la sfera di sua legittima azione, e custodi de' confini i pubblici poteri atti ad impedire o dirimere i conflitti.

Precede davvero un'epoca di embrionale unità de' fattori religiosi, etici e giuridici, ma è legge del progresso la distinzione degli opposti, nè potrà dirsi che il dritto abbia raggiunto il nerbo di una vita propria ed autonoma, se non ha conseguita la sua piena secolarizzazione. Ora nell'epoca di trasformazione pel transito dall'uno all'altro stadio, di rincontro alla resistenza, spesso aggressiva, dei vecchi istituti che cadono, il giurista, e fra tutti il magistrato nell'esercizio quotidiano delle sue funzioni di assicurare i dritti, frenare gli eccessi e reprimere gli abusi, acquista vivo e potente il sentimento della indipendenza dello Stato; e nell'ora del combattimento sta saldo sulla breccia a difesa del suo vessillo.

Il giurista, o signori, lascia agl'impeti del poeta le proteste appassionate contro il presente, e le aspirazioni verso un avvenire più o meno vago, colorato dalla fantasia; guarda da lontano le ardite esplorazioni della scienza speculativa negli spazi immensurati della vita della natura e dello spirito; esso, calmo e severo in una sfera di evoluzione cosciente, in cui il fatto e l'idea si oppongono e si armonizzano con mutua azione e reazione, ed in cui gli stessi materialisti non possono negare l'impero della finalità, pianta il fulcro della convivenza civile, assicura le condi-

zioni esterne indispensabili per tutte le manifestazioni legittime dell'attività umana, e quindi proclama da un lato il dritto della libertà religiosa, il rispetto del santuario della coscienza, e dall'altro il legittimo impero del potere secolare, come autorità suprema, non soggetta che alle forme di garentia della sua stessa organizzazione.

Ed ora seguiamo alcuni tratti di quest'opera salutare de' giuristi in quattro forme diverse, nel puro dritto, nel dritto connesso alla politica, nella storia del dritto, nel dritto attuato con le riforme legislative; in quattro gruppi di uomini insigni, in quattro momenti della storia italiana, ricordando Irnerio e i suoi successori della Università di Bologna; l'Università di Padova con Marsilio che ne prese il nome; Pietro Giannone con la sua *Storia civile del reame di Napoli*; il Tanucci, il Neri, il Ruccellai e gli altri autori delle riforme liberali iniziate in Napoli, in Toscana, in Parma verso la seconda metà del secolo passato.

Poniamo in primo luogo la creazione della Università bolognese di dritto. Se non fu a quel tempo una resurrezione, come è ormai dimostrato, ma un ravvivamento della cultura del dritto romano, l'autorità che prese lo studio della collezione giustiniana di rincontro a quello de' canoni, l'importanza crescente delle nuove lezioni di dritto di rincontro alle discettazioni teologiche dell'Università di Parigi, produssero, o signori,

conseguenze durature lungo il corso de' secoli successivi.

Nè poteva essere altrimenti. Quella che fu vocazione speciale del popolo romano si rivelò soprattutto in ciò, che nella sua storia il dritto, pur mantenendo per qualche tempo l'involucro di riti simbolici e di forme ieratiche, acquistò prontamente nella sua parte sostanziale vita propria ed autonoma, e noi diremmo piena secolarizzazione. Al *fas* immobile successe ben presto il *jus*, e il *jus* progressivo per mezzo del *jus gentium*. Nell'epoca classica tutti i rapporti giuridici furono definiti non altrimenti che per la propria *ratio juris*, senza immissione di elementi estranei.

Or questo spirito redivivo per la rannodata tradizione laica, diffuso con l'insegnamento, ebbe influssi decisivi in tutte le manifestazioni della vita sociale, e fu uno dei fattori della forza dello Stato nei conflitti che dovè sostenere per conquistare la sua indipendenza.

Certo in tutti gl'istituti, ed in ispecie in quelli della famiglia, furono mantenute le benefiche trasformazioni indotte dal nuovo domma della universa fratellanza, e dalla più pura morale inaugurata dal cristianesimo; ma quando il concetto etico trasmodasse dall'intimo della coscienza a turbare le condizioni proprie dell'esistenza del dritto, accorrevano al riparo i nostri giuristi con le loro teoriche, fino a subire la necessità di essere cattivi interpreti de' testi per

diventare ottimi legislatori della vita nuova, come più tardi fu detto specialmente del Bartolo.

Non dispiaccia che io ne citi un esempio.

Senza buona fede, non solo nell'inizio, ma in tutto il corso fino all'estremo, non c'è possibilità di prescrizione, dissero i canoni: massima assoluta, che tradotta in legge permette che i dominî restino incerti per secoli e secoli. Or bene, soccorsero gl'istituti giuridici dell'immemorabile e della centenaria, allargati dai legisti, oltre i loro originari confini, alle materie di dritto privato. Ed in vero, argomentando dal tempo, come prova induttiva, un titolo di acquisto o di liberazione conforme allo stato di fatto, era troncata e messa fuori la questione di buona fede.

Ma si badi al lavoro che fu necessario per raggiungere pienamente lo scopo.

È noto, o signori, senza più bisogno di ricorrere all'autorità del Savigny, che nel dritto romano provvedendo abbastanza la più lunga prescrizione od usucapione ai casi di ragion privata, la *vetustas*, il *tempus immemorabile*, come fondamento di presunzione di titolo, non riguardò propriamente che rapporti attinenti a ragion pubblica. Laonde per me è stato sempre certo, che la immemorabile, che la centenaria come forma determinata del tempo di cui non si abbia memoria, possono rannodarsi più o meno direttamente ai testi del dritto romano, e ad altri delle collezioni canoniche, o a leggi e consuetudini

germaniche, ma la larga esplicazione di quegli istituti, la loro estensione alle materie di dritto privato fu opera sapiente, tutta propria di giuristi, intenti ad elidere le conseguenze funeste del principio nuovo, per cui la mala fede, nata in qualunque punto del tempo, e trasmessa di erede in erede, rendeva impossibile, per l'esistenza del peccato, il compimento della prescrizione.

Seguono i lavori più arditì della scuola di Padova, dove prima de' celebri naturalisti grandeggia la figura di quel Marsilio, posto ormai tant'alto dal concorde giudizio dei nostri tempi. Per la varietà della sua dottrina, anche nelle materie giuridiche, per la natura delle sue opere, e per quello che scrisse egli stesso all'amico Albertino Mussato, quando incerto della professione da scegliere accennò anche a quella delle leggi, noi non ci peritiamo di annoverarlo nell'ampia classe dei giuristi.

Marsilio pose il saldo fondamento dell'autorità suprema, legislativa ed esecutiva, nella volontà dell'universalità dei cittadini, o almeno dei più valenti, come garentia dell'universalità o maggioranza degl'interessi rappresentati, e come pegno dell'autorità della legge nell'esecuzione da parte di coloro che concorsero alla sua formazione.

E andando innanzi, esso proclamò l'assoluta intangibilità dei dritti della coscienza, pose in evidenza l'intrinseca contraddizione della forza

adoperata come mezzo di convincimento; disse opera della Chiesa essere bensì la conversione, l'ammenda degli erranti, ma suo strumento legittimo solo la medicina delle anime, non la coercizione, non il dominio. E così egli pose nettamente, sommo fra tutti, il vero fondamento razionale della indipendenza del potere civile.

Certo non può dirsi che l'influenza del *Defensor pacis*, obliato o non curato per tanto tempo, fosse pari a quella del gran poema nazionale, in cui l'Italia ebbe sempre viva per secoli la coscienza di sè e delle lotte che avrebbe dovuto sostenere per separare la spada dal pastorale. Però furono quelle, secondo me, nel nostro risorgimento, le due più alte manifestazioni della scienza e dell'arte, del giurista e del poeta nel cogliere come verità e come ideale quei principî, che formano come la vita della nostra vita nazionale.

Dopo la parte razionale del dritto, come norma de' rapporti tra la Chiesa e lo Stato, rappresentata dal Marsilio di Padova, piacemi di vedere emergere nel passato secolo, come rappresentante dell'espressione storica, un altro eminente ingegno, dottissimo giurista, cittadino grande quanto sventurato, Pietro Giannone.

Per la narrazione dei fatti, per la cronologia degli avvenimenti, la *Storia civile del reame di Napoli* avrà gravi difetti, ma nuovo e vasto ne è il disegno, elevato lo spirito che l'informa. Fiero campione dell'indipendenza dello Stato, il Gian-

none segue con interesse le battaglie combattute per assicurarne il conquisto. Nessuno sforzo a quello scopo, sia d'individuo, sia di popolo, passa per lui inosservato, o coperto dal rumore degli avvenimenti guerreschi, che attraggono tutta l'attenzione degli storici ordinari. Profondo conoscitore delle discipline giuridiche, civili e canoniche, sa dare l'impronta tecnica ai fatti che narra, e nel tempo stesso sente la vita intima della evoluzione che si compie in mezzo ai conflitti. Se la sua non è pura opera letteraria e scientifica, ma arme di combattimento, ciò spiega e scusa qualche asprezza sdegnosa, qualche esagerazione di giudizio non equanime. Ad ogni modo fu quella al suo tempo potente espressione dello spirito del laicato, e fu preparazione del futuro, poichè valse, specialmente nel Napolitano, come causa efficace ad incitare le riforme legislative, che si iniziarono non molto dopo.

E qui non essendo mio intendimento di tessere una storia, ma di rilevare soltanto alcuni punti culminanti, non parlerò de' conflitti della Repubblica veneta col Papato, che ebbero carattere essenzialmente politico, ma accennerò brevemente al grande e fecondo lavoro di riforme legislative iniziato in Italia per opera di giuristi eminenti verso la seconda metà del secolo passato, e specialmente in Parma, in Toscana, in Napoli.

Svolgendosi i germi, di cui alcune manife-

stazioni erano già apparse nei secoli anteriori, si ravvivò l'impulso per l'abolizione o restrizione delle immunità delle persone e dei beni ecclesiastici, e l'autorità civile rivendicò più vigorosamente la sua supremazia con l'*exequatur* reso necessario alla esecuzione delle provvisioni pontificie.

Restaurato il concetto romano di ente giuridico, proclamarono altamente i legisti la necessità del regio assenso per la creazione di personalità morali di ragion pubblica, specialmente se ecclesiastiche, legate per questo titolo all'impero di altra autorità. Col principio della necessità del beneplacito sovrano per gli acquisti di manomorta, la manomorta ecclesiastica, che aduggiava tanta parte della proprietà immobiliare, ne fu colpita in preferenza. Ed in quanto agli acquisti anteriori, vennero le altre leggi complementari, sia di agevolazioni pel passaggio del dominio negli enfiteuti o coloni ad *longum tempus*, salvo il pagamento alla Chiesa dell'annua prestazione; sia d'impedimento al ritorno de' beni nell'ente ecclesiastico per devoluzione o per termine della concessione, rendendosi obbligatoria una nuova investitura in pro di secolari.

Fu insomma un complesso organico di disposizioni benefiche, che in misura più o meno larga si andò attuando, e che, con altri provvedimenti analoghi negli altri ordini civili, caratterizzò in Italia quel periodo glorioso di pacifiche

riforme, che precedette le più grandi ma violente e sanguinose conquiste della rivoluzione francese.

È grave turbamento, o signori, per effetto di tali conflitti, sia che l'autorità spirituale rompa le barriere e metta il piede nel campo a lei vietato dalla politica; sia che l'autorità civile menomi per avventura i dritti competenti alla Chiesa in quella sfera di vita intima, morale e religiosa, che è suo legittimo dominio.

Ora fra tutti i giuristi il magistrato è quegli, che per la natura delle sue funzioni è meglio disposto a mantenere un'equa lance tra le contrarie esigenze, a ricondurle dal momentaneo contrasto ad un accordo leale e permanente; e ciò sia nel concorrere in Parlamento alla formazione delle leggi, sia nell'applicare le leggi esistenti.

Se la fiducia nell'amministrazione della giustizia è condizione precipua di benessere civile, questo bisogno è tanto più sentito in materie gelose, in cui ogni alito appanna, ogni tocco commuove, ogni vibrazione di onda sonora si propaga in una serie indefinita di circoli concentrici crescenti.

Annunziammo già nel passato anno, e possiamo oggi confermare, come tutta la magistratura italiana, e a capo di essa la Corte di cassazione di Roma, pur mantenendosi rigida custode dei dritti dello Stato, abbia saputo corrispondere all'altissimo ufficio di serena estimazione, di scrupolo.

polosa imparzialità nella interpretazione ed esecuzione delle leggi attinenti alla società religiosa, ed in generale nella definizione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato in quegli ordini che sono soggetti per loro natura alla competenza dell'autorità giudiziaria.

In questa materia, come in tutte le altre, una sola è la nostra guida: la legge; uno solo il fine dell'opera nostra: la giustizia.

Dinanzi alla giustizia scompaiono le differenze di vincitori e di vinti, di maggioranze e di minoranze; tutte le disuguaglianze si dileguano, di fortuna, di grado, di potere.

Ed a questa giustizia, o colleghi, che è la nostra divinità, a cui è dedicato il culto di tutta la nostra vita, alziamo oggi un saluto nell'inaugurare i lavori del nuovo anno. Da lei, augusta pacificatrice de' dissidi, prima che vindice de' torti da riparare, o degli eccessi da reprimere, venga a noi quell'aureola di autorità serena, che ispira una riverenza non disgiunta dall'affetto.

Il nostro debito, la nostra promessa è di saperla meritare.

Per onorare, quanto è in me, la memoria del collega ed amico carissimo, riproduco qui le parole da me pronunciate in Senato, in commemorazione del SAVELLI, nella tornata del 18 novembre.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Auriti.

Senatore **Auriti.** Ascolti ancora il Senato qualche parola sull'illustre nostro collega defunto senatore Giannuzzi-Savelli. Carattere integro, energico, nobilissimo; mente acuta, pronta, nutrita di sapienza giuridica e di varia coltura; intuito vivo nel cogliere il nesso tra i principî generali e le applicazioni, erano le doti eminenti del rimpianto collega che ci fu rapito; ed io, amico, aggiungerò piangendo: animo gentile ed affettuoso, anche sotto quelle forme, che talora, specialmente negli ultimi anni, apparvero rudi sotto la pressione delle sofferenze fisiche ond'era tormentato.

Egli fu uno dei più insigni rappresentanti di quell'*Alunato napolitano di giurisprudenza* che diede ai nuovi ordini giudiziari un contingente preziosissimo di ottimi magistrati.

Per molti anni, fin dalla prima gioventù, mostrò il suo valore nel pubblico ministero, con parola facile, sobria, precisa, stringente, con conclusioni dotte, ascoltate e seguite con grande deferenza.

Nel lavoro di trasformazione che doveva ricongiungere Napoli all'Italia, gli uomini che dirigevano il Governo nel Napoletano chiesero con premura, ebbero con profitto la cooperazione del Savelli, pel rinnovamento del personale giudiziario, per le riforme più urgenti di unificazione legislativa.

Stato in Roma più anni come primo presidente di Corte d'appello, tutti conoscono quanto fosse lo studio che ei poneva in tutte le cause, l'autorità, già in pieno possesso dello stato degli atti, con cui dirigeva i dibattimenti, la dottrina delle decisioni, la cura che ei poneva perchè anche la motivazione delle sentenze fosse il più che possibile perfetta.

Fu per breve tempo nel Ministero di grazia e giustizia, ma lasciò progetti sapienti di riforma giudiziaria, e non gli mancò qualche rara occasione di mostrare nelle sue risposte al Parlamento un lampo delle forti risoluzioni di cui era capace.

Ma la memoria di quel tempo per lui onorifica è rimasta tra gl'impiegati del Ministero. Io ho sentito sempre con gran soddisfazione ripetere da tutti quelli che gli furono intorno per ragion di ufficio le lodi del vivo sentimento di giustizia che portava in tutti gli affari, della sua operosità, della pienezza delle cognizioni nei vari rami che attengono all'amministrazione giudiziaria, e della prontezza della mente nel risolvere le questioni più difficili.

Nel Senato, o signori, voi tutti conoscete quale opera egli prestò. Ma io voglio ricordarvi, voglio invitarvi a rileggere nei nostri resoconti quelle poche pagine del discorso da lui pronunciato nella discussione della legge sugli infortuni del lavoro. Era nella minoranza della Commissione, era solitario nel Senato; abbandonando il progetto ministeriale fondato sul concetto della colpa, annunciò con sobria e lucida parola una teorica ardita sul contratto di locazione di opere con garentia de' rischi annessi, dottrina discutibile quanto si voglia, ma tale che già dà luogo tra' giuristi a vive e dotte discussioni.

Per conoscere la tempra dello ingegno e del carattere del Savelli basta sapere, che da quando egli fu in Roma, e molto più dopo i lavori del Ministero, egli era oppresso da infermità fisiche tormentose; e nullameno la sua volontà lot-

tava col corpo; egli adempiva sempre tutti i suoi doveri di uomo pubblico con grande vigore di mente, e con attività indefessa.

Rimpiangiamo o colleghi, la perdita gravissima; serbiamo viva la memoria delle virtù del defunto, e prima nel nostro culto resti quella che si fa ogni giorno più rara: la virtù del carattere. (*Benissimo*).
